



REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

ART. 1 - Principi ispiratori

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di primo strumento attuativo del principio stabilito dall'art. 3 e dall'art. 17 dello Statuto Comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione:

- dell'attività di promozione dell'associazionismo a fini di volontariato, mettendo a disposizione la propria struttura e le necessarie risorse per favorire la creazione od insediamento di autonome organizzazioni che operino nel settore;
- del riconoscimento del volontariato singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento.

ART. 2 - Definizione di Volontario

In conformità agli articoli 1 e 2 della legge Nazionale n. 266/91 e art. 1 della legge Regionale n. 48/1995 il Volontariato, nell'espressione delle sue organizzazioni si attiva per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore di singole persone, nuclei o gruppi.

Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

ART. 3 - Finalità del Volontariato

Le finalità del Volontariato di cui al precedente articolo, sono individuate nelle seguenti aree di intervento:

- a) finalità di carattere sociale, intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) finalità di carattere educativo civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, dell'educazione e del sostegno all'istruzione dei minori, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di pubblica calamità;
- e) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:

- configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario;
- essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.

ART. 4 - Istituzione dell'Albo Comunale

Si istituisce l'Albo Comunale del Volontariato articolato in tre sezioni:

- area della solidarietà e dell'assistenza sociale;
- area dell'educazione, dell'istruzione e della protezione;
- area dello sviluppo e promozione turistico culturale.

ART. 5 – Caratteristiche dell'attività di volontariato



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

I rapporti tra i volontari iscritti all'Albo Comunale e il Comune avranno l'obiettivo, da una parte, di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente responsabile di area designato, dall'altra, di integrare la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

Le mansioni svolte dai volontari non comportano da parte del Responsabile del Servizio dell'Ente comunale l'esercizio di poteri impositivi o repressivi, ma solo una mera attività di collaborazione a tutela dei fruitori stessi del servizio erogato.

I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 6 – Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

La libera e spontanea prestazione può attivarsi non appena il Responsabile del Servizio avrà nominato con proprio atto (annualmente, o qualora si renda necessario), i “volontari” del Comune di Monte Urano.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al Responsabile del progetto di eventuali impedimenti momentanei, interruzioni, che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Monte Urano.

L'incarico s'intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico.

ART. 7 – Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con il volontario il programma operativo del progetto da realizzare su apposita modulistica all'uopo predisposta.

ART. 8 - Obblighi dell'Amministrazione

Spettano al Comune di Monte Urano, ed in particolare al funzionario Responsabile, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 626/94.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento anche temporaneo delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

L'Amministrazione Comunale non può mai avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare ed elevata gravità.

Prima dell'avvio della libera e spontanea prestazione l'Ente dovrà richiedere la produzione da parte del volontario di un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, è ammesso su richiesta il rimborso della spesa da parte dell'Ente.

La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura;

ART. 9 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale

Possono iscriversi all'Albo Comunale (iscrizione aperta in ogni periodo dell'anno) di cui al precedente articolo i singoli cittadini che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco (su apposita modulistica all'uopo predisposta), che siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

1) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.

2) avere la maggiore età.

3) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, ne' che abbia procedimenti e/o condanne penali in corso o essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

4) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, ne' destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

5) essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il Responsabile del Servizio, ai fini della regolarità di tale iscrizione, dovrà accertare, anche attraverso una forma di "singolo colloquio informale" (coadiuvato se del caso dall'Assistente Sociale) il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e/o l'idoneità psico-fisica.

Ai fini dell'iscrizione saranno inoltre valutati, seppur come requisiti non essenziali:

- essere già volontario, iscritto o socio di una Associazione locale che ha finalità di sostegno, promozione, sviluppo sociale, culturale e civile;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

- attestato di frequenza ad eventuali corsi di formazione sull'attività di volontariato organizzati da associazioni legalmente riconosciute in campo provinciale, regionale e nazionale;
- che abbiano espletato la propria opera affiancando un volontario già iscritto all'Albo per un periodo non inferiore ai tre mesi.

ART. 10 - Istituzione ed aggiornamento dell'Albo

L'Albo Comunale del Volontariato viene formalmente istituito dal Consiglio Comunale, (secondo le norme del presente Regolamento).

Dopo la sua istituzione il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale dovrà svolgere i seguenti compiti:

- affissione di manifesti e diffusione di volantini per la promozione dell'iniziativa;
- raccolta delle domande (su modulo predisposto), esame delle stesse, organizzazione di eventuali colloqui singoli;
- nominare con proprio provvedimento i "volontari del Comune di Monte Urano";
- aggiornare, qualora necessario nel corso dell'anno/i, con ulteriore proprio provvedimento, l'elenco dei volontari iscritti all'Albo;
- promuovere in caso di necessità e bisogno una nuova campagna informativa.

Dopo la sua istituzione e la relativa predisposizione ed affissione di manifesti ed avvisi pubblici, le domande possono essere presentate entro 45 gg. Il Responsabile del Servizio al termine di tale periodo dovrà provvedere a nominare i volontari dell'Ente.

Successivamente, le domande verranno accolte in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 11 - Causa di cancellazione dell'iscrizione all'Albo Comunale

La cancellazione dall'Albo avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio per i seguenti motivi:

- a richiesta dell'interessato;
- d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti dal presente regolamento previa comunicazione all'interessato;
- d'ufficio per la perdita dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 9, previa comunicazione all'interessato;
- d'ufficio, qualora l'iscritto, nonostante "le chiamate" dell'Ente a collaborare non presti alcuna attività di Volontariato per almeno tre anni consecutivi.

ART. 12 - Autorizzazione uso risorse strumentali dell'Ente e rimborso spese sostenute

E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo Comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

Nell'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 5 i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).

Per tutti i limitati casi in cui i Volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, (su specifica autorizzazione del Responsabile del progetto) sarà ammesso il rimborso per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio e del parcheggio a pagamento e per altre tipologie di spese riconducibili a quelle sopra elencate.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile del progetto.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

ART. 13 – Informazione sulle Associazioni di volontariato

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

ART. 14 - Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all'Albo Comunale che prestano e/o presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

INDICE

- Art. 1 - Principi ispiratori
- Art. 2 - Definizione di Volontario
- Art. 3 - Finalità del Volontariato
- Art. 4 - Istituzione dell'Albo Comunale
- Art. 5 – Caratteristiche dell'attività di volontariato
- Art. 6 – Espletamento del servizio
- Art. 7 – Coordinamento
- Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione
- Art. 9 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale
- Art. 10 - Istituzione ed aggiornamento dell'Albo
- Art. 11 - Causa di cancellazione dell'iscrizione all'Albo Comunale
- Art. 12 - Autorizzazione uso risorse strumentali dell'Ente e rimborso spese sostenute
- Art. 13 – Informazione sulle Associazioni di volontariato
- Art. 14 - Copertura assicurativa

APPROVAZIONE

Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 9/03/2009 e, dopo l'esecutività dell'atto, é stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.